

COMUNE DI TORANO CASTELLO

(Prov. di Cosenza)

Ordinanza n. 15/2016

Protocollo n. 2661

Oggetto: Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*)

IL SINDACO

Viste:

la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

la nota inoltrata dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, acquisita al protocollo dell'Ente in data 23/05/2016 al n. 2490, mediante la quale si comunica che **"si ritiene indispensabile procedere all'emissione di ordinanza sindacale dalla data odierna fino al 31 ottobre rivolta a tutti i cittadini, per tutelare l'ambiente e l'igiene e preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione della zanzara *Aedes albopictus*, attivando urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione di tali zanzare, comprese le aree private. In tale ordinanza si invita a porre l'obbligo ai cittadini di effettuare i trattamenti larvicidi a partire dalla data odierna e sino al 31 ottobre, salvo diverse comunicazioni"**;

Considerato che :

l'attuale presenza e diffusione della zanzara tigre interessa anche il territorio calabrese;
le mutate condizioni meteo climatiche verificatesi nell'ultimo decennio con aumento delle temperature e dell'umidità, hanno favorito in particolare la diffusione della zanzara tigre;
le specifiche caratteristiche biologiche e la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con attività di puntura nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, sono in grado di creare molestia di rilevante entità nei riguardi della popolazione;
nel caso di focolai epidemici di malattie virali da zanzara si determinano situazioni di emergenza sanitaria;

i luoghi in cui la zanzara depone le uova e si sviluppano le larve sono costituiti da siti con presenza di acqua stagnante, quali tombini e griglie di raccolta delle acque, barattoli, lattine, sottovasi, bacinelle, contenitori di deposito acqua di irrigazione, copertoni stradali, buste di plastica, di nylon ed altri rifiuti presenti nell'ambiente;

generalmente nel periodo tra maggio e ottobre le uova dell'insetto, in condizioni climatiche favorevoli e se sommerse dall'acqua danno origine allo sviluppo delle larve;

la sola lotta efficace alle zanzare è quella che agisce sulle larve, e pertanto si rende necessario intervenire nei focolai dove questi si riproducono e cioè nell'acqua stagnante;

la presenza di erba alta e sterpaglie costituisce un habitat favorevole per l'annidamento delle zanzare adulte;

l'Amministrazione Comunale intende porre in essere tutte le misure necessarie per contenere e diminuire il fenomeno infestante;

Visti : la Legge Costituzionale n.3/2001; l'articolo 50, comma 5 del d.lgs. n.267/2000; la circolare del Ministero della Salute 0020115-16/06/2015 DGPRES-COD OU-P; la Direttiva Europea n. 128 del 21/10/2009; la legge n.689/1981;

ORDINA

nel periodo compreso tra il 01 giugno ed il 31 ottobre 2016, a tutti i **Cittadini**, a tutti i soggetti pubblici e privati, nonché alle Imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;



- di svuotare, lavare e capovolgere (se non utilizzati) contenitori di uso comune quali sottovasi, annaffiatori, abbeveratoi e simili;
- di coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali vasche in cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione di orti e giardini, con coperchi a tenuta, teli di plastica ben tesi, onde evitare ristagni di acqua piovana, o con zanzariere;
- di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura, forma e dimensioni, che possono anche occasionalmente essere causa di raccolte di acqua;
- di convogliare in appositi apparati di scarico la condensa prodotta da impianti di climatizzazione;
- di provvedere nei cortili, nei terreni e nelle aree incolte o improduttive, al taglio periodico dell'erba,
- di tenere sgombri i cortili e le aree aperte da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- di mantenere in perfetta efficienza le grondaie, per evitare ristagni d'acqua;
- di mantenere in perfetta efficienza i tombini presenti nei giardini, nei cortili e negli spazi condominiali, provvedendo a trattamenti periodici delle acque presenti con prodotti antilarvali;

ORDINA INOLTRE

- alle **aziende agricole e zootecniche** e a chiunque allevi animali di mantenere in stato di perfetta efficienza tutti gli impianti e i depositi idrici compresi quelli situati negli spazi esterni;
- agli **Amministratori di Condominio** e ai proprietari di stabili, di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti di raccolta delle acque dei fabbricati e nei locali annessi, evitando ogni accumulo, anche temporaneo, di acqua stagnante e attivando un programma di disinfezione antilarvale per il controllo della diffusione della zanzara tigre;
- ai **responsabili di cantieri fissi e mobili**, di evitare raccolte idriche nell'area di scavo, bidoni e altri contenitori che, se non svuotati completamente, devono essere dotati di copertura ermetica;
- ai **conduttori di orti e appezzamenti di terreno, ai gestori di vivai e depositi di piante e fiori**, di privilegiare l'annaffiatura tramite pompa o con contenitori da riempire di volta in volta e svuotare completamente dopo l'uso e di chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera gli eventuali serbatoi d'acqua;
- ai **responsabili di depositi e siti industriali, artigianali e commerciali** con l'utilizzo di spazi aperti, con particolare riferimento a impianti di raccolta rifiuti, rottamatori e depositi di copertoni, di adottare ogni provvedimento per evitare le raccolte d'acqua, utilizzando teli impermeabili ed effettuando periodici trattamenti di disinfezione antilarvale.

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate nella misura non inferiore ad Euro 50,00 e non superiore ad Euro 500,00, sarà imputata in solido a colui che risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito.

Qualora il pagamento avvenga entro il termini di cui all'art. 16 della Legge 689/1981, si applica quanto previsto in materia di pagamento in misura ridotta.

Nel caso di inosservanza l'esecuzione degli interventi avverrà d'ufficio con spesa a carico degli inadempienti.

Il presente provvedimento, sarà reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione nei termini previsti all'Albo Pretori On Line di questo Comune.

Torano Castello, 01/06/2016



IL SINDACO
(Dott. Sabatino CARIATI)